



**INFORMATIVA TRIENNI FORMATIVI 2020-2022 e 2023-2025  
CREDITI ECM**

**Il 31 dicembre 2022 scadranno i termini per completare il triennio valido per l'ottenimento dei crediti ECM in vigore dal 1° gennaio 2020.**

L'obbligo formativo è triennale. Per non trovarsi al termine dell'anno 2022 con debiti formativi, è opportuno controllare per tempo e provvedere all'acquisizione dei crediti eventualmente mancanti.

Ogni iscritto potrà verificare la propria situazione registrandosi sul portale del Co.Ge.APS Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie al link seguente: <https://application.cogeaps.it/login/>

È possibile registrarsi o autenticarsi solo con SPID. In fase di registrazione al portale Co.Ge.APS è necessario selezionare la FNOMCeO come Federazione di appartenenza. Una volta effettuata la registrazione è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina, per consentire al Co.Ge.APS di calcolare l'esatto debito formativo individuale a cui il professionista è tenuto. Il professionista troverà nella propria area riservata l'elenco degli eventi a cui ha partecipato e i crediti ECM che ha acquisito.

I provider che organizzano gli eventi hanno 90 giorni di tempo per mandare i dati dell'evento ECM al Co.Ge.APS, per cui il sito non può essere aggiornato in tempo reale rispetto alla partecipazione dell'evento. Inoltre i corsi FAD (corsi online) vengono caricati solo alla conclusione del corso (es. se il corso FAD è valido dal 1/1/22 al 31/12/22 verrà caricato ad aprile del 2023).

È fortemente consigliato conservare gli attestati di partecipazione conseguiti al termine di ogni evento formativo frequentato, in quanto, se per qualche ragione il Co.Ge.APS non ricevesse i dati dal provider dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.

**Per il triennio 2014/2016 e per il triennio 2017/2019 il recupero dei crediti mancanti era consentito fino al 30/06/2022 (delibera del 14/12/2021 CNFC – Commissione Nazionale per la Formazione Continua)**

**L'iscritto può conseguire i crediti:**

- partecipazione a corsi residenziali e a distanza (<https://www.fadinmed.it/>), non c'è più la distinzione fra le due modalità di acquisizione;
- costruire il proprio Dossier Formativo che può essere individuale, (costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS), sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, o di gruppo. Qualora il professionista lo svilupperà in coerenza, pari ad almeno il 70% relativamente alle tre aree entro il 31 dicembre 2022 (termine del corrente triennio), conseguirà ulteriori 20 crediti di bonus che gli saranno assegnati nel triennio successivo 2023/2025;
- tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all'estero) fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione sull'ammontare totale dei crediti.

**Sul proprio profilo è presente il prospetto dei crediti da acquisire.**

Il totale dei crediti da acquisire per il triennio attuale è **150**, ma il conteggio definitivo è sempre individuale e varia per ciascuno in seguito ai diversi criteri applicati da Co.Ge.APS ai quali si ha diritto.

**Le riduzioni automatiche effettate dal Co.Ge.APS** potrebbero essere ad esempio:

- 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;



## ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

- 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente hanno soddisfatto il proprio dossier formativo di gruppo dato a tutti dalla FNOMCeO;
- nell'anno 2020 è stata aggiunta una ulteriore riduzione di 10 crediti per gli iscritti che nel triennio precedente avevano ottenuto crediti relativi a corsi su vaccini e strategie vaccinali.
- nell'anno 2020 è stato inoltre ridotto di un terzo il proprio debito formativo personale a seguito dello stato di emergenza Covid 19 con l'emanazione del D.L. 34/2020 art. 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (es.: se il sanitario per il triennio 2020-2022 da 150 crediti gli sono decurtati 30 crediti e in totale deve quindi farne 120, il terzo di 120 è 40, quindi gli verranno decurtati ulteriori 40 crediti).
- in base alla delibera del 14/12/2021 CNFC per i professionisti che hanno compiuto il 70° anno d'età il Co.Ge.APS riconosce in modo automatico l'esenzione. Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il portale Co.Ge.APS (per esercizio saltuario della professione, si intende lo svolgimento di un'attività professionale da cui derivi un reddito annuo non superiore a € 5.000).

ATTENZIONE: Nel caso in cui il professionista settantenne o ultrasettantenne svolgesse la professione in modo non saltuario, dovrà tuttavia rinunciare all'esenzione, comunicandolo attraverso il portale CoGeAPS.

**Per gli esoneri** (corsi di specializzazione in corso, master, corso di formazione MMG, dottorato di ricerca ecc..) **ed esenzioni** (malattia, congedi parentali, aspettativa cariche pubbliche, medici pensionati con attività saltuaria non superiore a €5.000,00) è **necessario inserire il dato per ogni anno di esonero/esenzione e caricare la documentazione che ne comprova il diritto, scaricando la modulistica direttamente dal portale.**

### **Obbligo formativo in materia di radioprotezione**

In ottemperanza all'art. 162 del D.Lgs 101/2020, i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia i tecnici di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica, per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare".

Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale. (Delibera del 12/11/2021 CNFC). Ad es., se un medico di medicina generale ha l'obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti.

La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l'autoformazione.



## ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

### **Polizze Responsabilità professionale e obbligo ECM**

La conversione in legge del D.L. 152/2021 (PNRR) comporta un'importante novità per tutti i professionisti sanitari: **a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70%** dell'obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), **non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso** (emendamento all'articolo 38-bis e correlato alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

In pratica l'efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM, processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all'art.10 della legge "Gelli" sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione.

La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell'art.73 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell'evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all'Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.